

L. r. n. 64/1986. Impegno di spesa per l'intervento urgente di protezione civile in Comune di Pontebba per la riapertura parziale del transito e la mitigazione del rischio per la pubblica incolumità al km 5+800 della S.P. n. 110 "del Passo Pramollo" a seguito del crollo di una parete rocciosa dal versante soprastante.

- OPI 1073 -

L'Assessore regionale alla Protezione Civile

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 ed all'art. 4, lett. a) della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della citata legge regionale n. 64/1986;

Atteso che ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato, in caso d'urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, può con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, provvedere agli interventi urgenti di protezione civile;

Richiamato il decreto 01 aprile 2016, n. 375/PC/2016, ratificato dalla Giunta regionale con deliberazione 13 aprile 2016, n. 625, con il quale è stata autorizzata la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Pontebba per la messa in sicurezza del transito e la salvaguardia della pubblica incolumità lungo la S.P. n. 110 "del Passo Pramollo", nell'importo complessivo di Euro 49.000,00

Vista la relazione tecnica – perizia sommaria di spesa, predisposta il 12 maggio 2016 dalla Protezione civile della Regione, dalla quale si evince che:

- nel corso dell'intervento sopra specificato, che consisteva nell'esplorazione e nella verifica del versante con particolare attenzione alla nicchia di distacco dei volumi rocciosi e alle fenditure adiacenti, è emersa una situazione di dissesto particolarmente grave e pericolosa, con la presenza di blocchi destabilizzati dal precedente crollo, senza alcun sostegno al piede;

- sono altamente probabili ulteriori fenomeni di crollo dalla superficie della nicchia o di rotolamento delle masse rocciose instabili presenti lungo il versante sottostante che raggiungerebbero la carreggiata stradale;
- parallelamente allo svolgimento dell'intervento di protezione civile di cui al citato decreto n. 375/PC/2016, la Provincia di Udine ha fatto redigere uno studio di fattibilità, corredato da apposita relazione geologica, per la messa in sicurezza urgente del versante a salvaguardia della pubblica incolumità lungo la S.P. n. 110 "del Passo Pramollo" al km 5+800 in Comune di Pontebba;
- lo studio, trasmesso alla Protezione civile della Regione con nota del 19 aprile 2016, propone alcune soluzioni per la messa in sicurezza del transito ed evidenzia pro e contro delle rispettive ipotesi, indicando il costo di realizzazione, stimato su un tratto di 50 ml di intervento;

Rilevato nella medesima relazione tecnica che:

- nel corso delle riunioni effettuate con la Provincia di Udine è emersa la necessità di procedere alla riapertura, seppur con limitazioni di orari e di larghezza della carreggiata, anche per garantire il transito dei mezzi in caso di emergenza;
- i lavori necessari per la parziale e regolamentata riapertura della suddetta viabilità da parte dell'Ente gestore consistono nella posa in opera di una barriera paramassi, per una lunghezza di 110 ml suddivisa in tre tratte e dell'altezza di 6 ml;
- tali interventi costituiscono, inoltre, opera provvisoria ai fini della sicurezza per le future e diverse tipologie di intervento strutturale di natura definitiva che si riterranno di attuare;
- risulta indispensabile intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, in Comune di Pontebba per la riapertura parziale del transito e la mitigazione del rischio per la pubblica incolumità lungo la S.P. n. 110 "del Passo Pramollo", sulla base della perizia sommaria di intervento, composta dalla relazione tecnica e dal computo metrico estimativo;

Rilevato, inoltre, nella stessa relazione tecnica, che l'intervento di somma urgenza, da porre in atto in un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, e viene indicato il costo complessivo degli interventi sopra descritti, stimato in via presuntiva in Euro 200.000,00.- così suddivisi:

- Lavori	Euro	161.108,87.-;
- I.V.A. 22%	Euro	35.443,95.-;
- Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002	Euro	3.222,18.-;
- Contributo ANAC.	Euro	225,00.-;

Considerato, inoltre, che la stessa relazione propone che i lavori siano affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che presenterà il prezzo complessivo più basso;

Dato atto che la citata relazione tecnica evidenzia che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164;

Considerato, infine, che con la medesima relazione, valutata l'urgenza di avviare e dare attuazione all'intervento di cui trattasi, si propone che all'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, segua la consegna dei lavori, in via di urgenza, in attesa della stipula del contratto d'appalto, al fine di realizzare immediatamente le prime misure di messa in sicurezza del transito e dell'opera;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, con un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la realizzazione dell'intervento sopra specificato, di approvare la perizia sommaria e di disporre che la conseguente spesa di Euro 199.775,00.- sia posta a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio dell'anno in corso del "Fondo regionale per la protezione civile";

Dato atto che la spesa di Euro 225,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 6 luglio 2015, n. 596/PC/2015 a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile";

Ravvisata la necessità di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, dovendo effettuare tale intervento nel più breve tempo possibile al fine di affrontare la situazione di emergenza sopra descritta e ricorrendo, quindi, le circostanze di cui all'art. 41, comma 1, punto 5 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

Atteso che i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso;

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

Visto il D. P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

Decreta

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale n. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Pontebba per la riapertura parziale del transito e la mitigazione del rischio per la pubblica incolumità lungo la S.P. n. 110 "del Passo Pramollo".

2. Di approvare la perizia sommaria relativa all'intervento urgente sopra descritto, composta da relazione tecnica e computo metrico estimativo, predisposta il 12 maggio 2016 dalla Protezione civile della Regione, nell'importo complessivo di Euro 200.000,00.-, così ripartito:

- Lavori	Euro	161.108,87.-;
- I.V.A. 22%	Euro	35.443,95.-;
- Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002	Euro	3.222,18.-;
- Contributo ANAC.	Euro	225,00.-.

3. Di dare atto che l'intervento urgente di cui al punto 1) consiste principalmente nella posa in opera di una barriera paramassi, per una lunghezza di 110 ml suddivisa in tre tratte e dell'altezza di 6 ml.

4. Di dare atto che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164.

- 5.** Di autorizzare, stante l'urgenza, l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge 31 maggio 2002, n. 14; i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso.
- 6.** Di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula del contratto d'appalto.
- 7.** Di impegnare la spesa di Euro 199.775,00.- a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio dell'anno in corso del "Fondo regionale per la protezione civile".
- 8.** Di dare atto che la spesa di Euro 225,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 6 luglio 2015, n. 596/PC/2015 a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile".
- 9.** Di dare atto che, garantendo la realizzazione completa dell'opera nel più breve tempo possibile per la messa in sicurezza della viabilità sopra specificata, si procederà con un'unica opera funzionale anziché attuare l'opera per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs n. 50/2016.
- 10.** Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. FALCOMER